

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art.1

E' costituita una società per azioni denominata C.L.I.R. S.p.A.

La società è costituita per trasformazione del C.L.I.R. - Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti ai sensi dell'art. 115 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) come deliberato dall'Assemblea in base al disposto dell'8° comma dell'art. 35 Legge 8/12/01 n. 448, opera secondo il modello delle società in house ed è soggetta alla disciplina di cui al D.lgs 19.8.2016 n. 175 e s.m.i.

Art.2

La società ha sede nel Comune di Mortara (PV).

La società ha facoltà di istituire sedi secondarie e decentrate (filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, recapiti, depositi) in Italia e all'interno dell'Unione Europea. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune è deciso dall'organo amministrativo e da questi pubblicizzato come per legge.

Art.3

La durata della società è fissata fino al 31.12.2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art.4

La società ha per oggetto l'assunzione, l'esercizio e la gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale, qui più avanti indicati in via esemplificativa, e delle attività ad essi strumentali, connesse, complementari, assegnate dai Comuni-Soci e/o provenienti da terzi enti giuridici pubblici o privati.

E pertanto in via esemplificativa, la Società potrà, nell'ambito, con le modalità e i limiti consentiti dall'ordinamento, assumere attività, incarichi, contratti per:

- la gestione e l'organizzazione anche integrata della raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti qualificabili come non pericolosi e costituiti da rifiuti solidi urbani, urbani assimilabili, speciali, riciclabili e di ogni altro tipo di rifiuto non pericoloso, anche mediante termoutilizzazione ed espletamento di tutte le attività ed operazioni connesse e comunque necessarie od utili ai fini dell'espletamento del servizio.

In tale ambito di attività potrà perseguire obiettivi di organizzazione e gestione funzionali alla valorizzazione dei rifiuti, quale fonte rinnovabile di energia elettrica e termica per la migliore utilizzazione e valorizzazione energetica dei rifiuti, anche in forme strategicamente integrate con società pubbliche e/o private esistenti ed operanti sul territorio della Lomellina;

- la gestione di rifiuti speciali anche pericolosi, con ogni inerente operazione ed attività di gestione e smaltimento;
- la bonifica di discariche abusive, di siti inquinati e loro messa in sicurezza;
- la gestione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti citati;
- la pulizia e spazzamento di aree pubbliche e di uso pubblico, lavaggio strade e fontane, spurgo pozzetti stradali, pulizia dei muri da manifesti ed iscrizioni abusive e non;
- la gestione del servizio spazzamento - neve;
- la gestione del verde urbano in genere, anche attrezzato, taglio erba, raccolta, trasporto e smaltimento di sfalci e avanzi da potature e di ogni altro residuo organico non pericoloso;
- la gestione e manutenzione di servizi igienici pubblici;
- la gestione di servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, dezanzarizzazione;
- la gestione di servizi di difesa coordinata ed integrata, in concorso con gli Enti competenti, contro tutte le forme di inquinamento.

La società potrà inoltre, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 12 del presente statuto, prendere partecipazioni, procedere a fusioni, scissioni, cessioni di rami di azienda e/o procedere ad acquisizioni o comunque ad estensioni del proprio oggetto sociale e dell'attività più sopra descritta, in funzione della migliore integrazione tra i molteplici servizi già espletati sul territorio della

Lomellina anche da altre società controllate e/o partecipate dai Comuni-soci facenti parte del bacino del medesimo territorio lomellino, al precipuo scopo di conseguire le migliori gestioni possibili con criteri di migliore economicità, efficienza e qualità dei servizi erogati alla collettività; ciò anche a mezzo della costituzione di nuovi Enti e/o nuovi centri multiservizio , di comune concerto con le medesime Società pubbliche del territorio lomellino.

La Società potrà, assumere pertanto, con le modalità di cui al citato art. 26 del presente statuto, e nei limiti prescritti dall'ordinamento giuridico vigente, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, soggetti imprenditoriali in genere ed associazioni, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, simile, affine, accessorio o complementare al proprio che vengano ritenute utili al perseguitamento del proprio oggetto sociale; così come potrà conseguire le proprie finalità sociali anche a mezzo di società controllate e/o partecipate nell'interesse dei propri soci ed al fine del conseguimento di ogni oggetto sociale.

La società può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili al conseguimento dei propri scopi sociali; potrà fra l'altro porre in essere operazioni immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e mobiliari e qualunque altro atto funzionale al perseguitamento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio fra il pubblico, ed avuto riguardo alla necessità di scindere le attività e le responsabilità gestionali dei servizi dalla titolarità delle reti e delle infrastrutture, secondo le linee normative delineate e/o prescritte dall'ordinamento di settore.

La Società potrà prestare avalli, fideiussioni, ed ogni altra garanzia reale e/o personale, anche nell'interesse e per obbligazioni di enti e società controllate e/o collegate, e di altri soggetti terzi, in relazione alle obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale.

La Società, senza limiti territoriali, e tuttavia nei limiti imposti in ogni tempo dall'ordinamento vigente, potrà partecipare a gare d'appalto anche eventualmente in associazione con altre imprese, nonché svolgere tutte le attività connesse ai servizi predetti e funzionali al perseguitamento di propri fini sociali, così come potrà assumere la gestione di impianti e/o servizi inerenti l'oggetto sociale.

La società è tenuta a realizzare oltre l'ottanta per cento del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al predetto limite può essere rivolta anche a finalità diverse solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Art.5

Il capitale sociale è di Euro 345.251 rappresentato da n. 345.251 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno), e potrà essere aumentato, anche mediante conferimenti in natura da parte dei soci, ovvero ridotto per delibera dell'assemblea straordinaria dei soci nel rispetto delle disposizioni di legge.

I soci potranno, ai sensi delle vigenti leggi, effettuare finanziamenti e versamenti fruttiferi o infruttiferi. Quelli con obbligo di rimborso dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento della loro erogazione.

La somma delle quote detenute dagli enti locali e dagli altri Enti o società pubbliche che abbiano la qualità di socio potrà anche essere ridotta e mantenuta non al di sotto del 50% dell'intero capitale sociale.

Il capitale restante potrà essere collocato sul mercato od assegnato ad altri enti pubblici locali o società pubbliche o private od a persone fisiche, sicché la qualità di socio potrà essere acquistata da ogni soggetto dell'ordinamento che sia interessato al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti disposti dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs.18 Agosto 2000 n°267, come modificato dall'art. 35 Legge n. 448/01, D.L.vo 19.8.2016 n. 175 e s.m.i. e di ogni altra norma dell'ordinamento che dovesse sopraggiungere.

Nel caso in cui la società voglia ricorrere al pubblico risparmio, potrà farlo unicamente a mezzo di aumento di capitale o mediante emissione di obbligazioni, con offerta pubblica di vendita secondo le procedure di legge all'epoca vigenti.

Art.6

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto, eccezione fatta per le speciali categorie di azioni che siano state emesse sulla base di speciali disposizioni normative e secondo la legislazione al momento vigente.

Art.7

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo al saggio legale di cui all'art.1284, secondo comma, cod.civ., fatta salva l'applicazione dell'articolo 2344 cod. civ..

Art.8

Le azioni sono nominative.

La Società potrà emettere obbligazioni, nominative o al portatore secondo le disposizioni di legge, demandando all'assemblea straordinaria la fissazione delle modalità di collocazione ed estinzione delle stesse.

La Società potrà emettere anche obbligazioni convertibili in azioni.

Art.9

Il domicilio dei soci, nei loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

La qualità di azionista importa l'adesione incondizionata allo statuto sociale e a tutte le deliberazioni dell'assemblea, anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Le azioni non possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno ed in garanzia senza la preventiva deliberazione favorevole dell'assemblea ordinaria.

Art.10

I trasferimenti delle azioni della Società – esclusi i trasferimenti mortis causa – sono soggetti a diritto di prelazione a favore degli altri soci e sottoposti alle condizioni qui di seguito riportate.

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni ("socio offerente") deve comunicare, con raccomandata, tale sua intenzione al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico ed agli altri soci, precisando il nominativo del previsto cessionario, il valore nominale delle azioni offerte, il prezzo e tutti i termini e le condizioni di alienazione ai quali tale cessionario ("terzo cessionario") è disposto ad acquistare, nonché deve offrire le azioni in questione, a titolo di prelazione, agli altri soci in proporzione alla partecipazione al capitale sociale. Il diritto di prelazione deve essere improrogabilmente esercitato dai soci, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata del socio offerente sull'intenzione di cedere le azioni, mediante comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico ed al socio offerente che dia atto della volontà di acquistare. L'esercizio del diritto di prelazione deve essere globalmente riferito alla totalità delle azioni oggetto dell'offerta.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, le azioni in cessione saranno tra loro suddivise in proporzione di quelle già possedute.

Nell'ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione, entro il suddetto termine di sessanta giorni, il diritto si intende rinunciato ed il socio potrà trasferire le proprie azioni al terzo soltanto previo gradimento dell'acquirente proposto, secondo le modalità di seguito riportate.

Il presidente o l'amministratore unico, entro trenta giorni successivi alla inutile scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione convoca l'assemblea, la quale, a suo insindacabile giudizio, delibera a maggioranza sul gradimento dell'acquirente proposto, che dovrà essere motivatamente espresso sulla scorta di obiettivi requisiti di affidabilità e capacità tecnica, produttiva ed economica in riferimento alla necessaria tutela degli interessi sociali.

Il gradimento pertanto potrà essere motivatamente negato:

- per violazione della normativa antimafia;
- per conclamati o potenziali conflitti di interessi con la società;
- per aver consumato o tentato esso acquirente o gli Amministratori, in caso di soggetto giuridico, reati gravi contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio o la persona; o reati previsti dalla normativa preordinata al corretto funzionamento degli organi societari;
- per essere l'acquirente o l'Ente giuridico acquirente o i suoi Amministratori sottoposti alle procedure di decozione di cui al R.D. n. 267 del 16/3/42 e successive modifiche ed integrazioni.

Ove l'assemblea deliberi favorevolmente a maggioranza il gradimento, il socio offerente avrà facoltà di cedere al terzo cessionario le azioni non prelazionate, allo stesso prezzo e alle stesse condizioni indicate nell'offerta. In caso contrario, il trasferimento non avrà effetto alcuno verso i soci e verso la società la quale non potrà iscrivere il nome del terzo nel libro soci e, fermo restando l'obbligo di risarcimento dei danni, il socio offerente dovrà immediatamente procedere all'invio di una nuova offerta di prelazione agli altri soci.

In caso di donazione di azioni ad un socio sarà facoltà degli altri soci di acquistarle dal donatario in proporzione a quelle già possedute, a tal fine quest'ultimo dovrà, senza indugio e comunque entro un mese, offrire in opzione agli altri soci le azioni a lui pervenute in proprietà per donazione.

I soci destinatari dell'offerta avranno diritto di acquistare le azioni entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'offerta, per il valore risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato della società anteriormente alla donazione.

Fino a quando l'offerta non venga accettata e l'opzione esercitata, o non sia scaduto il termine prescritto, il donatario non può essere iscritto a libro soci della società e non può alienare con efficacia verso la società le azioni a terzi non soci.

Le azioni possono essere cedute alle condizioni previste dalle leggi vigenti.

Ogni comunicazione prevista nel presente articolo deve essere fatta ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. o di telegramma.

I trasferimenti e le alienazioni delle azioni intervenuti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non sono comunque efficaci ed opponibili alla società, che legittimamente non provvederà alla relative annotazioni nel libro dei soci.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art.11

L'assemblea è composta da tutti gli azionisti e, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissentienti.

Le assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie.

Art.12

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti previsti dall'art. 2364 cod. civ. e su tutte le altre

materie che la legge o lo statuto non riservano alla competenza dell'assemblea straordinaria.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Qualora particolari e indispensabili esigenze lo richiedano, detta assemblea può anche essere convocata successivamente al termine dinanzi precisato, ma in ogni caso non oltre i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

- L'assemblea ordinaria è convocata: ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico lo ritenga utile od opportuno anche al fine di informare gli azionisti sull'andamento e sui programmi della società, quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, nonché negli altri casi stabiliti dalla legge e dallo statuto.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- nominare i componenti dell'organo amministrativo che non siano direttamente nominati ai sensi dell'art. 2458 cod. civ., e determinarne gli emolumenti;
- nominare il collegio sindacale e determinarne i rispettivi emolumenti;
- approvare le direttive generali di azione ed i programmi di intervento della società e pertanto: restano assegnate alle sue competenze le decisioni riguardanti l'acquisto e la vendita di partecipazioni, l'acquisto di aziende e rami di esse, la costituzione di eventuali Enti e/o centri multiservizio e lo svolgimento di attività produttive o di servizi con aziende similari concorrenti, nonché gli investimenti in nuove attività produttive ed ogni altra estensione di attività come previsto dall'art. 4 del presente statuto;
- approvare il bilancio e i documenti accompagnatori;
- deliberare su altre questioni che ad essa dovessero essere sottoposte dall'organo amministrativo;
- decidere la cessione e dismissione di rami d'azienda;
- decidere gli acquisti, le permute o le alienazioni e cessioni di partecipazioni di valore superiore al valore contabile del 30 % del patrimonio netto della società come risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società;
- L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente, anche per delega, almeno il 51% del capitale sociale, e qualsiasi sia la quota del capitale sociale presente in

seconda convocazione.

- Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei voti.

Art.13

Spetta all'assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni modifica del presente Statuto;

- decidere l'eventuale scioglimento anticipato della Società;

- decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza a norma di legge;

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se regolarmente convocata, ed in grado di deliberare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% (settantacinquepercento) del capitale sociale; mentre, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili.

Art.14

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo conformemente all'art. 2366 cod. civ., nella sede della società o in altro luogo, purché entro il territorio dell'Unione Europea, che verrà indicato nell'avviso di convocazione da inoltrarsi mediante lettera raccomandata o telegramma o altri mezzi aventi gli stessi effetti di conoscibilità, anche elettronici, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso (posta certifica) ai soci, al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'assemblea stessa.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo di convocazione e delle materie da trattare, potrà inoltre indicare il diverso giorno fissato per la seconda convocazione.

Art.15

L'assemblea si reputa formalmente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Ogni partecipante potrà opporsi alla delibera di singoli punti proposti all'ordine del giorno, anche perché non sufficientemente informato.

Art.16

Hanno diritto di intervenire all'assemblea con diritto di voto tutti i soci regolarmente iscritti a libro dei soci almeno cinque giorni prima dalla data di convocazione.

Il socio può farsi rappresentare solo da altro socio mediante delega scritta nominativa da conservarsi

agli atti della società e nell'osservanza dei limiti e divieti di cui all'art. 2372 cod. civ.

Il Presidente o chi ne fa le veci in sua assenza può invitare ad intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto, anche soggetti non soci e non amministratori, né appartenenti al collegio sindacale, in funzione consultiva, ove i temi posti all'ordine del giorno lo richiedano o ciò sia considerato dal medesimo opportuno.

Art.17

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Art.18

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico od, in assenza, da una persona designata dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea stessa e se del caso da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatarne la validità ed ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe scritte di cui al precedente art. 16.

Il Presidente ha altresì pieni poteri per la direzione dell'assemblea, per regolamentare la discussione, per la verbalizzazione degli interventi e per stabilire le modalità delle votazioni.

Nei casi previsti dalla legge e quando sia richiesto, il verbale è redatto da un Notaio ed, in tal caso, non sarà necessario l'intervento del segretario a norma dell'art. 2371 cod. civ.

L'intervento e la rappresentanza sono regolate dagli artt. 2370 e segg. cod. civ.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ART. 19

Ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia la società è amministrata di norma da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri, nel rispetto della normativa vigente, ivi compreso il presidente, e dura in carica 3 esercizi, salvo revoca o dimissioni.

L'assemblea può scegliere come amministratori anche soggetti non membri della stessa assemblea. Nel periodo intercorrente tra la data di decadenza per scadenza del triennio e quella dell'accettazione della carica da parte dell'organo amministrativo di nuova elezione, l'organo

amministrativo decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del consiglio medesimo.

L'organo amministrativo è composto da persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza ed onorabilità.

Nella scelta dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

La nomina dell'organo amministrativo viene operata dall'assemblea, se possibile, all'unanimità, fatta salva la facoltà di nomina riservata ai sensi dell'art. 2458 del cod. civ. ove tale riserva sia operativa ed esercitata secondo le precisazioni susseguenti. La nomina, ove si debba procedere in assenza di unanimi determinazioni, avverrà a mezzo di elezione sulla base di liste concorrenti. In tali liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. Nessun candidato potrà concorrere in più di una lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per 1, 2, 3, 4, 5 o più, secondo il numero degli amministratori da eleggere.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di nomina riservata agli Enti pubblici ai sensi dell'art. 2458 cod. civ., gli stessi Enti dovranno designare di concerto con l'indicazione unanime, i nominativi dell'organo amministrativo di loro competenza. In caso di mancato accordo detti membri saranno designati, a maggioranza, con votazione separata sulla base delle azioni, degli aventi diritto al loro interno; la votazione sarà valida qualunque sia il numero delle azioni presenti

Le designazioni dovranno pervenire alla sede della società 5 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea fissata per il rinnovo del Consiglio.

Gli Enti si riuniranno su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'amministratore unico, almeno 15 giorni prima della data fissata dell'assemblea per esercitare il potere di nomina di cui all'art. 2458 cod. civ., con le modalità previste dai commi precedenti.

La revoca e la sostituzione dei nominativi componenti l'organo amministrativo nominati dagli enti locali sono di esclusiva competenza degli stessi ai sensi di legge con i medesimi meccanismi più sopra individuati per la nomina, fatto salvo il potere di nomina dell'assemblea degli stessi sostituti, ove gli enti locali soci non provvedano alla revoca ed alla sostituzione secondo le modalità ed entro

il termine previsto.

Art.20

Qualora la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico rassegnino le dimissioni o cessino dalla carica per qualsiasi motivo, in ipotesi di Consiglio di amministrazione gli altri decadono dall'ufficio e comunque il Presidente o chi ne fa le veci, ai sensi del successivo art. 21, dovrà provvedere entro e non oltre cinque giorni dal verificarsi della causa di decadenza sopra indicata a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo di amministrazione.

Nel caso in cui vengano a mancare per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro) uno o più componenti dell'organo amministrativo, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c. c., salvo che si tratti di amministratori già nominati dagli enti pubblici, nel qual caso la sostituzione avverrà con nomina diretta ai sensi dell'art. 2458 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 4 comma 4 DL nr.95 del 6/7/2012 e con le medesime modalità di concerto più sopra previste. Ove gli enti pubblici non provvedano secondo le modalità e i tempi sopra previsti, alla sostituzione degli amministratori provvederà l'assemblea.

Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art.21

In ipotesi di nomina di un organo amministrativo collegiale, il consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno il presidente e, se lo ritiene opportuno, nomina anche uno o più vice- presidenti con funzione vicaria, per il caso di assenza o impedimento del presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Fatto salvo il disposto di cui al citato art. 2381 cod. civ., restano alla esclusiva attribuzione dell'organo amministrativo, le determinazioni sotto elencate:

- determinazione degli indirizzi generali di gestione, dei piani operativi di investimento e dei bilanci di previsione;
- l'approvazione, revoca e modifica dei contratti di servizio;
- la nomina, la sospensione ed il licenziamento del direttore generale;
- le alienazioni di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore, per ogni singola transazione, a Euro 200.000;

- l'acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo;
- la concessione di fideiussioni, di garanzie e di avalli;
- finanziamenti e mutui per importi superiori, per ogni singolo atto, a Euro 500.000;
- le compravendite e permute di beni immobili;

Art.22

In ipotesi di nomina di un organo amministrativo collegiale, Il consiglio di amministrazione si riunisce su invito del presidente o, in caso di suo impedimento, su invito di chi ne fa le veci. Il consiglio di amministrazione è convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, oppure due componenti del collegio sindacale. La riunione del consiglio di amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata come previsto ai sensi dell'articolo seguente, quando siano presenti tutti gli amministratori e sindaci effettivi in carica.

Art.23

In ipotesi di nomina di un organo amministrativo collegiale, le riunioni del consiglio di amministrazione hanno luogo presso la sede sociale o in altro luogo in Italia o all'interno dell'U.E. La convocazione avviene mediante avviso spedito con raccomandata o telegramma recapitati al domicilio dei consiglieri e dei sindaci almeno un giorno libero prima di quello fissato per l'adunanza, ove possibile; od anche a mezzo fax o posta elettronica.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si intendono validamente costituite anche nel caso in cui si svolgano tramite video o tele conferenza, purché tutti i presenti, che devono essere identificati dal Presidente e da tutti i partecipanti, possano seguire e prendere parte alla discussione in tempo reale nonché scambiarsi i documenti relativi alla discussione ed a condizione che venga fatta menzione di tutto ciò nel verbale della riunione; rispettate tali disposizioni, le riunioni del Consiglio di amministrazione si intendono svolte nel luogo in cui il Presidente ed il Segretario si incontrano per stendere e sottoscrivere il relativo verbale sull'apposito libro.

Art.24

In ipotesi di nomina di un organo amministrativo collegiale, le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso o, in sua assenza, da chi ne fa le veci.

Il Consiglio di amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed a maggioranza dei voti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art.25

In ipotesi di nomina di un organo amministrativo collegiale, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente o di chi ne fa le veci e dal segretario, designato da chi presiede la riunione, anche tra estranei al Consiglio.

Art.26

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni e/o necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che per legge o per Statuto, sono demandati ad altri organi. In caso di organo monocratico, l'amministratore unico, in particolare, deciderà su tutti gli atti opportuni e/o necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli che per legge o per Statuto sono demandati ad altri organi, a mezzo di Determine da formalizzarsi e conservare in apposito registro.

In particolare l'organo amministrativo.:

- 1) redige il bilancio e i documenti accompagnatori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea secondo quanto previsto all'art. 2423 del c.c.
- 2) predisponde la relazione previsionale dell'attività sociale, autorizza la stipula dei contratti di propria competenza relativi all'acquisto di beni e servizi, mediante le formule previste dalle leggi vigenti; approva, revoca e modifica i contratti di servizio; approva le convenzioni da stipularsi con terzi in relazione alle attività sociali ed i relativi contratti; delibera di contrarre mutui con gli Istituti autorizzati e prestiti obbligazionari; delibera le tariffe dei servizi; delibera il ricorso a prestazioni professionali esterne;) delibera i regolamenti decide sulla convocazione dell'Assemblea; provvede alla determinazione e alle revisioni della struttura organizzativa; L'organo amministrativo può peraltro sottoporre alla deliberazione dell'assemblea dei soci ogni altro atto che ritenga di rilievo essenziale per l'attività della Società, e in particolare le materie di scelte aziendali fondamentali, quali quelle definite all'art. 12 del presente statuto.

Art.27

Sono causa di incompatibilità per la carica di amministratore unico ovvero di membro dell'organo amministrativo collegiale quelle previste dall'ordinamento giuridico e quelle altre posizioni soggettive che possano comunque porre gli amministratori in conflitto di interessi con la Società. Non costituisce causa di incompatibilità ad assumere la carica di amministratore della società, la qualità di Amministratore di Ente locale –socio della medesima società, fatte salve eventuali differenti previsioni di legge.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 6, dell'art 11 del D.Lgs 175/2016, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamento di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dal codice civile in tema di società.

Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alle discussioni ed alle votazioni di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado

Art.28

La firma e la rappresentanza sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione nei limiti e con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione o all'amministratore unico.

La rappresentanza attiva e passiva della società ed i relativi poteri deliberanti avanti qualsiasi giurisdizione civile, penale ed amministrativa, di qualsiasi grado e sede, competono al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, con facoltà di nominare avvocati e procuratori, di costituirsi parte civile, di presentare denunce, esposti e querele, di compromettere in arbitri e di effettuare transazioni.

In via esemplificativa i poteri del presidente del Consiglio di amministrazione o dell'amministratore

unico sono:

- 1) rappresentare l'azienda nei rapporti con gli Enti locali, le Autorità regionali e statali, nonché con gli Enti Pubblici e privati;
- 2) convocare in ipotesi di nomina di un organo amministrativo collegiale il consiglio di amministrazione;
- 3) firmare gli ordinativi di pagamento, gli atti e la corrispondenza dell'organo amministrativo;
- 4) vigilare sull'andamento gestionale della Società ;
- 5) in ipotesi di nomina di un organo amministrativo collegiale eseguire gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
- 6) adottare, in caso di necessità e urgenza e sotto la sua responsabilità, in ipotesi di nomina di un organo amministrativo collegiale provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione stesso nella sua prima adunanza successiva;
- 7) attribuire, a sua discrezione, di volta in volta, in ipotesi di nomina di un organo amministrativo collegiale a uno o più consiglieri la cura di questioni inerenti l'attività aziendale.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico può rilasciare in ordine alla rappresentanza ed ai poteri precisati con il presente articolo deleghe, anche generali, agli amministratori delegati, nonché al direttore generale, se nominato, ovvero ad altri dirigenti, nel rispetto in ogni caso delle inderogabili norme di legge.

Art.29

Il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, per quanto di rispettiva competenza, possono rilasciare procure anche a terzi per determinati atti, stabilendo poteri e compensi.

Art.30

Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché ad un compenso annuale determinato dall'assemblea nel rispetto delle inderogabili norme di legge vigenti e che rimarrà invariato sino a diversa deliberazione.

TITOLO V

DIREZIONE GENERALE

Art.31

Le funzioni di direzione generale della società vengono attribuite dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico, secondo criteri di razionalità, efficienza e professionalità, che lo stesso organo amministrativo provvederà a determinare.

Il trattamento economico e le funzioni anche di rappresentanza verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore unico sulla base del contratto collettivo dei dirigenti industriali.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Art.32

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, tra i quali uno con le funzioni di presidente, e da due supplenti, nominati ogni tre anni dall'assemblea dei soci.

Gli enti locali costituenti la maggioranza di controllo della società hanno facoltà ai sensi dell'art. 2458 cod.civ. di procedere di concerto tra essi, secondo anche eventuali accordi negoziali, alla nomina diretta di due sindaci effettivi e uno supplente, da esercitarsi con comunicazione depositata nella sede della società cinque giorni prima della convocazione dell'assemblea per il rinnovo del collegio.

Nell'ipotesi di mancato esercizio della suddetta facoltà, l'assemblea provvede alla nomina di tutti i sindaci.

Il collegio sindacale esercita le funzioni ad esso attribuite dall'art. 2403 e seguenti del cod.civ. e da ogni altra disposizione di legge.

Il Collegio Sindacale non può esercitare la revisione legale dei conti.

La stessa revisione legale dei conti dovrà essere affidata, tramite nomina dell'assemblea ordinaria degli azionisti, o ad un Revisore o ad una società di Revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) in applicazione del D. Lgs n. 39/2010, salvo che normative specifiche in materia, prevedano l'espressa nomina obbligatoria di una società di revisione.

Art.33

Il collegio sindacale ed i suoi membri assumono i doveri, sono investiti dei poteri, sono assoggettati alle cause di incompatibilità ed ai requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.

TITOLO VII

PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SOCIETA'

Art. 34

Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, la società valuta l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

- c) codici di condotta propri o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché di portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

TITOLO VIII

BILANCIO - UTILE - RISERVE - SCIOLIMENTO

Art.35

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude al 31.12.2003.

Art.36

Il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico deve redigere il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e sottoporre detti documenti, accompagnati dalla relazione sulla gestione se ed in quanto dovuta, all'approvazione dell'assemblea.

Devono altresì essere predisposti specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale che devono essere presentati in assemblea.

Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminare le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Il bilancio d'esercizio sarà comunicato al collegio sindacale almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'assemblea dei soci ai fini dell'approvazione.

Art.37

Gli utili netti, dedotto il 5% destinato alla Riserva Legale sino al raggiungimento del limite previsto dall'art. 2430 cod. civ. saranno, salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci, distribuiti ai soci come dividendo. E' tuttavia facoltà dell'assemblea costituire altre riserve e di destinare tutti o parte degli utili di esercizio a particolari investimenti per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

Art.38

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della Società.

Art.39

Lo scioglimento della società avverrà in tutti casi previsti dalla legge od anche per decorrenza del termine, od anche per l'avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale.

Nel caso dello scioglimento della società per qualsivoglia motivo l'assemblea nomina uno o più liquidatori, statuisce i loro poteri e la loro retribuzione ai sensi di legge, e provvede altresì a determinare le modalità della liquidazione.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

Art.40

L'assemblea di trasformazione nominerà il nuovo organo amministrativo con le modalità previste dall'art. 19 del presente statuto nonché il collegio dei sindaci e ne determinerà i rispettivi emolumenti.

TITOLO X

CLAUSOLA DEL FORO COMPETENTE

Art.41

Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori e i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale nel cui territorio ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.42

Per tutto quanto non disposto nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile e di legge.

